



# BOLLETTINO DI SPEDIZIONE N.

MITTENTE

DESTINATARIO


COLLI N.	PESO Kg	VOLUME TASSATO	DIMENSIONI	CONTENUTO	CONTRASSEGNO
----------	---------	----------------	------------	-----------	--------------

NOME E COGNOME (DEL LATORE)	<input type="checkbox"/> Porto Franco <input type="checkbox"/> Porto Assegnato <input type="checkbox"/> AFM o AFM/I <b>cod. cliente</b> _____	FIRMA DEL MITTENTE _____
-----------------------------	--	-----------------------------

PARTICOLARITÀ DELLA SPEDIZIONE  ASSICURATA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO    VALORE IN € _____	NOTE _____ _____
---	---------------------

VETTORE	DATA _____    ORA _____  FIRMA _____
---------	--

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO A TERGO

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI TRASPORTO

Tutte le spedizioni affidate alle società licenziatricie del marchio Executive Group International verranno eseguite alle presenti condizioni generali di contratto.

**1. MODIFICHE.** Le licenziatrici, qui di seguito indicate semplicemente come "Società" non si riterranno obbligate da eventuali accordi a variare le presenti condizioni sotto elencate se gli accordi non saranno redatti per iscritto e sottoscritti da un procuratore della società. Le presenti condizioni generali di contratto sostituiscono ed annullano ogni precedente accordo.

**2. ESECUZIONE DELL'INCARICO.** La società si riserva il diritto di effettuare la prestazione oggetto del contratto di trasporto a sua completa discrezione e secondo le condizioni di seguito riportate, anche utilizzando vettori terzi.

**3. MERCI ESCLUSE DAL TRASPORTO.** Non vengono accettate per il trasporto le seguenti tipologie di merce.

• Salmi o resti umani • Animali o insetti (vivi o morti) • Oro o preziosi ad altri colori di valore • Lavori artistici (con valore dichiarato superiore a euro 130) • Medaglie d'oro o d'argento • Cratmoneta • Carte di valore esigibili al portatore • Gioielli in genere • Valori negoziabili • Spedizioni da consegnare all'attenzione di persone determinate (se non preventivamente concordate) • Spedizioni che necessitano di attenzioni particolari (quali, ad esempio, piante o fiori) • Spedizioni di materiale infiammabile, pericoloso, che comunque può danneggiare altre spedizioni o per il quale sono richieste specifiche autorizzazioni amministrative (ADR, HACCP, Autorizzazioni Sanitarie etc) per il trasporto • Frangibili contenenti liquidi di ogni genere • Spedizioni non imballate regolarmente o male imballate • Spedizioni di armi, munizioni o parti d'armi • Spedizioni non accompagnate dalla necessaria documentazione • Generi di monopolio • Prodotti farmaceutici • Pelli e pellicce • Prodotti alimentari e/o medicinali: si accettano esclusivamente alimentari e/o medicinali non deperibili debitamente confezionati ed imballati a norma di legge, con esclusione di quelli trasportabili e/o immagazzinabili a temperatura controllata.

La società si riserva in ogni caso il diritto di accettare i carichi affidati per il trasporto in funzione delle dimensioni di massa e di volume, i cui requisiti stabiliti dalla legge per la movimentazione manuale non sono essere rispettati. La mancata accettazione della merce non comporta alcun parametro sopraindicato non comporta alcuna responsabilità da parte della società nei confronti della committente. Particolari condizioni di trasporto devono essere concordate con i procuratori della società.

**4. MODALITÀ DI RITIRO E CONSEGNA.** La società potrà provare con qualsiasi mezzo la carenza di imballaggio delle cose affidate per il trasporto, anche in assenza di riserve formulate dal vettore all'atto del ritiro. I ritiri e le consegne si intendono effettuate al piano terra, numero civico del mittente e del destinatario, accessibili ai normali mezzi di trasporto, salvo quanto previsto per i trasporti internazionali. I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra o comunque in punti diversi da quelli usuali, vanno considerati alla stregua di prestazioni accessorie e supplementari al normale contratto di trasporto e come tali verranno concordati e tassati secondo accordi tra le parti ed in considerazione dell'entità della prestazione. Salvo diversa pattuizione i corrispettivi dovranno essere determinati al momento della partenza e posti a carico del mittente.

**5. MERCI VOLUMINOSE.** Indipendentemente dal peso reale della merce, le merci voluminose che non raggiungano il rapporto di 300 kg. per metro cubo, verranno tassate secondo tale rapporto peso/volume, salvo accordi specifici.

**6. MERCI FRAGILI.** Le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L'accettazione delle stesse da parte delle società non comporta accettazione di responsabilità in caso di danneggiamento e/o rottura.

**7. GIACENZA.** Per la merce che non può essere riconsegnata al destinatario per qualsiasi ragione non imputabile al vettore, nonché per la merce in attesa di istruzioni da parte del mittente, si provvederà alla custodia, dietro compenso da concordarsi in sede di condizioni tariffarie; ogni istruzione per lo svincolo della giacenza sarà efficace solo se per iscritto. Le eventuali riconsegne delle merci saranno gravate di tutte le spese relative in quanto equiparate a nuova spedizione.

**8. INVIO DI CORRISPONDENZA.** Ogni invio di corrispondenza deve rispettare i requisiti previsti dalla legislazione a tutela della riserva postale a favore dell'Ente Poste, comprese le eventuali affrancature secondo il peso del plico. Le sanzioni elevate alla società e derivanti dalla mancata ottemperanza a quanto sopra, saranno addebitate al mittente, e/o al proprietario della merce e/o ai loro agenti che hanno commesso la violazione. La società non accetta termini tassativi di consegna per la spedizione di documenti ai fini della partecipazione di aste, di gare di appalto e di quant'altro richiesto il recapito entro un dato termine a pena di decadenza. Il mittente esonera sin d'ora da qualsiasi responsabilità la società per danni da ritardo di consegna di detti documenti.

**9. DICHIARAZIONI DEL MITTENTE.** Il mittente o chiunque stipuli un contratto di trasporto con la società è tenuto a dichiarare il contenuto della spedizione ed esonera la società da ogni responsabilità circa la non veridicità di tali indicazioni e/o l'errata e/o non veritiera compilazione dei documenti di trasporto accompagnatori della merce. Il mittente è tenuto inoltre a rimborsare le maggiori spese, sanzioni e/o danni derivati alla società nell'esecuzione del trasporto per errata e/o incompleta e/o non veritiera indicazione delle condizioni del trasporto stesso. Il committente è tenuto inoltre a dichiarare il valore della merce ai fini dell'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto nonché per i conseguenti adeguamenti tariffari. In ogni caso, la lettera di vettura non costituisce prova contro la società circa lo stato, il volume, il peso e la tipologia della merce. La società può richiedere a tal fine la verifica della merce alla presenza dell'avente diritto. È fatto salvo il diritto di ispezione della merce su richiesta dell'autorità competente. L'avente diritto prende atto che il vettore non ha possesso dei documenti di trasporto, i quali viaggiano all'interno dei colli trasportati. Le annotazioni effettuate sui segnapacchi e/o bordeni predisposti dal vettore si intendono come effettuati sui documenti di trasporto, anche ai fini della consegna della merce. La società potrà in ogni caso verificare in ogni tempo le indicazioni fornite dalla mittente in merito alla natura della merce, etichettatura, imballaggio, e dei documenti relativi, anche per merce già accettata o consegnata.

**10. RIMBORSO SPESE.** Il mittente, il proprietario, il destinatario e/o il loro agente sono responsabili in solido per il rimborso di qualsiasi multa, spese o danni sostenuti dalla società a causa delle spedizioni da loro affidate.

**11. DICHIARAZIONE DI VALORE.** Il mittente, relativamente alla sola merce per la quale intende chiedere la stipulazione per suo conto di coperture assicurative, è tenuto a indicare il valore della stessa. L'importo del contrassegno non indica e non costituisce la dichiarazione di valore della merce.

**12. COPERTURE ASSICURATIVE.** Ove il mittente intenda chiedere alla società la stipulazione per conto dell'avente diritto di contratto assicurativo a copertura dell'intero valore della merce, deve farlo per iscritto al momento della consegna. In questo caso la società vi provvederà con una compagnia di assicurazioni in base ad una propria valutazione discrezionale, con facoltà di operare quale contraente di polizza. La società ha diritto al rimborso del premio assicurativo e delle spese sostenute,

nonché al pagamento delle competenze accessorie eventualmente pattuite. È esclusa qualsiasi forma di anticipazione, da parte della società, di quanto dovuto dalla Compagnia in forza della polizza. L'indicazione del valore da assicurare da parte del mittente equivale a dichiarazione del valore della merce, salvo il diritto dell'assicuratore ad accertare l'effettivo valore della merce stessa. Il mittente, o chi per esso, prende atto che, in caso di sinistro, sul danno risarcibile verrà applicato uno scoperto con un minimo non indennizzabile a carico dello stesso senza diritto di rivalsa nei confronti del vettore, secondo quanto previsto dalle condizioni applicate dalle Compagnie Assicuratrici, che potranno essere applicate su richiesta. I massimali e i limiti di risarcimento devono essere concordati con il personale dell'azienda. Il mittente non potrà richiedere alcun indennizzo se non dopo aver fornito ogni documento richiesto dalla Compagnia assicuratrice ed aver dimostrato il proprio diritto sulla merce.

**13. RITARDATA CONSEGNA DELLA MERCE.** Nessun termine tassativo per la riconsegna ha carattere vincolante per la società, che non risponde in alcun caso per danni derivanti da ritardata consegna della merce. Non avrà alcun carattere vincolante per la società l'apposizione sui documenti di trasporto di termini quale "tassativo" o "urgente" o similari. In caso di deroghe concordate con la società per iscritto, la responsabilità della società non potrà mai eccedere quanto previsto dalla legge.

**14. PAGAMENTO DEL NOLO.** Tutte le spedizioni affidate alla società si intendono in porto franco, salvo esplicita dicitura "porto assegnato" apposta sul ddt o sul bollettino di consegna dal mittente. In quest'ultimo caso la società non provvederà alla riconsegna della merce se non previo pagamento del porto da parte del destinatario. In caso di mancato pagamento da parte del destinatario, la società potrà richiedere ed, anche per le spese di rientro, al mittente. Quest'ultimo dovrà inoltre trasmettere tempestivamente e per iscritto le istruzioni necessarie all'inoltro della spedizione, fatto salvo il diritto di applicare i costi di giacenza e le spese ulteriori maturate.

**15. MANDATO DI CONTRASSEGNO.** Nessun incarico di contrassegno sarà validamente conferito se non a mezzo di apposita comunicazione scritta inviata alla società in ogni caso, l'importo del contrassegno dovrà essere indicato, unitamente alla dicitura "c/vi legge", in cifre e lettere in evidenza ed in caratteri di grandezza adeguata ai fini della riconoscibilità da parte del vettore e ordinariamente diligente. In mancanza di tale requisito non potrà considerarsi validamente ed efficacemente conferito l'incarico di riscossione del contrassegno. L'obbligazione di riscossione del contrassegno sarà adempiuta dalla società sia con l'incasso di denaro contante sia con la ricezione di assegni circolari, non trasferibili e intestati alla mittente. Nel caso venga autorizzata la riscossione di assegni non circolari, l'obbligazione si intende adempiuta con il ritiro di assegni bancari e/o postali. La società si obbliga, in caso di mancato riscossione del contrassegno, a porre in essere tutte le attività utili e necessarie ai fini dell'incasso ed il mittente a cedere il diritto di credito nei confronti della destinataria alla società.

**16. RECLAMI AL VETTORE.** Ogni diritto al risarcimento di danni eventuali patiti dalle merci si estingue se proposto per iscritto oltre i termini previsti dalle leggi applicabili allo specifico trasporto per i danni non immediatamente riconoscibili. Per i danni immediatamente rilevabili al momento della riconsegna, l'azione si estingue se non viene elevata immediatamente riserva scritta all'incaricato alla consegna.

**17. RINUNZIA ALLA COMPENSAZIONE.** Il cliente rinunzia sin d'ora, ai sensi dell'art.1246 c.c., ad accipere ed opporre in compensazione crediti che, a qualsivoglia natura e titolo, possa vantare nei confronti della società, con i crediti vantati da quest'ultima verso il cliente stesso.

**18. RESPONSABILITÀ PER AVARIE E LIMITAZIONE DI RISARCIMENTO.** Ogni azione nei confronti della società si intenderà estinta con la consegna al destinatario senza apposizione di riserve scritte o, in caso di danni non immediatamente rilevabili, se non viene inviata comunicazione scritta alla società entro il termine di legge. La legge prevede limiti di responsabilità vettoriale variabili in funzione dello specifico trasporto, per esempio per il trasporto nazionale la legge 450/85 come modificata.

**19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.** La società ha il diritto di risolvere il contratto, salvo per le prestazioni in corso di esecuzione, in caso le indicazioni fornite dal cliente non siano conformi a quanto stabilito da leggi civili e/o penali e/o amministrative. A tale fine sarà sufficiente la semplice dichiarazione della società di intendere risolto il contratto. La società ha inoltre facoltà di recedere dal contratto in ogni tempo e con preavviso scritto di gg.15 in caso di inadempimento della cliente nel pagamento dei noli dovuti nei termini concordati.

**20. PRIVILEGIO.** La società, ai sensi degli art. 2761 c.c. e 2756 c.c. per tutti i crediti derivanti dal contratto di trasporto ha privilegio sulle cose allo stesso affidate fino a che queste si trovino presso i propri locali.

**21. COMPENSAZIONE.** Ove, al momento della riscossione del contrassegno, la società vantasse crediti a qualsiasi titolo nei confronti del mittente, essa avrà facoltà di estinguere il proprio credito mediante compensazione con le somme incassate a titolo di contrassegno.

**22. RESPONSABILITÀ DEL MITTENTE.** Il mittente è responsabile dei danni ad altra merce, ad animali persone o cose provocati, direttamente o indirettamente, dalla merce affidata al vettore per il trasporto.

**23. RITARDATO PAGAMENTO.** In caso di mancato pagamento, la società ha diritto di applicare gli interessi legali per il periodo successivo alla scadenza. Verranno inoltre addebitate al cliente le somme ulteriori derivanti dall'inadempimento quali, ad esempio, spese bancarie di ritorno R.Ba.

**24. RINVIO AD ALTRE NORME.** Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali, valgono le "Condizioni Generali di Trasporto" della Federazione Nazionale Corrieri per i servizi nazionali di trasporto merci depositate presso tutte le CCIAA il 12.6.1992, come successivamente modificate.

**25. FORO COMPETENTE.** Per ogni controversia inerente al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro della sede legale della società licenziatricia Executive presso la quale è stato stipulato il contratto.

Firme \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341-1342 c.c. si intendono approvate specificamente le clausole di cui agli artt.: 4-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25-26-27

Firme \_\_\_\_\_